

Balerna, 12 maggio 2026

MM 10/2026

Modifica del Regolamento comunale

R.M. 446/12.05.2026

All'On.do
Consiglio comunale
Balerna

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il 1° maggio 2026 è entrata in vigore una modifica dell'art 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.

Modifica dell'articolo 5a cpv. 1 RALOC

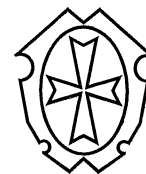
Secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC - tramite scelta di Regolamento comunale - sono delegabili dal Legislativo al Municipio competenze in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 let. e LOC)
 - di realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g LOC)
 - di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (art. 13 cpv. 1 let. H LOC)
 - di autorizzazione a intraprendere e a stare in lite, a compromettere, ecc. (art. 13 cpv. 1 let. I LOC)
- e pure
- competenze in tema di convenzioni (art. 193a LOC).

Dalla sua introduzione, lo scopo di questa delega è quello di conferire facoltà decisionali ai Municipi in determinati ambiti di competenza dei Legislativi, così da favorire decisioni con un iter semplificato e più rapido rispetto al tradizionale percorso davanti al Consiglio comunale o all'Assemblea comunale.

In occasione del 5. Simposio Cantone-Comuni del 1. febbraio 2024 Conversazioni su LOC e dintorni è emersa l'aspettativa di poter disporre di più ampie facoltà di delega secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC: ciò in termini di importi di delega ma pure di durata delle convenzioni che possono essere concluse tramite delega. Tale aspettativa è stata ribadita ancora di recente da politici comunali.

Alla medesima il Cantone ha dato seguito con la modifica in vigore dal 1. maggio 2026.

**Aggiornamento degli importi delle deleghe**

Con un aggiornamento del cpv. 1 dell'art. 5a RALOC gli importi di delega sono adeguati verso l'alto come all'allegata Tavola sinottica.

Nel ritoccare i medesimi si è tenuto conto dell'aumento dei costi di costruzione (ca. 30% dall'ultimo adattamento degli importi), considerando però aumenti proporzionalmente maggiori per i comuni più grandi, in particolare le città.

Inoltre, l'attuale categoria "1000 - 5000 abitanti", che conta 60 comuni, è stata suddivisa in due categorie (con un numero simile di comuni): "1000 - 2000 abitanti" e "2000 - 5000 abitanti".

L'importo massimo di CHF 500'000 corrisponde alla delega concessa dall'art. 27a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) al Consiglio di Stato. Rimangono invece immutate le regole attuali di utilizzo delle deleghe. Ricordiamo in particolare che gli importi fissati dall'art. 5a RALOC sono da considerare importi massimi utilizzabili per singolo oggetto in decisione.

Gli importi sono pure di riferimento per la subdelega delle decisioni in base all'art. 13 cpv. 2 LOC e 193a LOC ai servizi e ai funzionari delle Amministrazioni e delle Aziende comunali.

Sottolineiamo infine che il controllo da parte del Legislativo sull'esercizio della delega da parte del Municipio deve principalmente avvenire in occasione dell'esame dei conti consuntivi. Seppur decise in delega, le spese con carattere di investimento ai sensi delle lett. e, g, h, i dell'art. 13 cpv. 1 LOC, nonché eventualmente derivanti da convenzioni, vanno iscritte nel conto degli investimenti del Comune.

Importi e termine di durata delle convenzioni in delega

In tema di convenzioni (art. 193a LOC) - oltre all'aggiornamento degli importi dell'impegno massimo annuo derivante dalla convenzione con l'aggiunta anche in questo caso di una categoria - è stata pure aggiornata (da 2 a 4 anni) la durata delle convenzioni che i Municipi possono concludere in delega.

La nuova durata dovrebbe in definitiva permettere di operare con più agio soprattutto per le convenzioni a corto termine e a carattere sperimentale, sottoponendo al Legislativo per approvazione la soluzione definitiva una volta sperimentata l'applicazione sul periodo di 4 anni. Si ricorda che il termine di 4 anni, come oggi quello di 2, non è prorogabile attraverso rinnovi taciti.



Tavola sinottica

Atto in vigore

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo

(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)

Art. 5a 'Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.

I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega Importo massimo di regolamento per oggetto in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	25'000	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000	2 anni
oltre 50'000	75'000	2 anni

²Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

Modifica (in rosso nel testo)

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo

(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)

Art. 5a 'Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.

I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega Importo massimo di regolamento per oggetto in franchi
fino a 1'000	40'000
da 1'000 a 2'000	80'000
da 2'000 a 5'000	90'000
da 5'000 a 10'000	150'000
da 10'000 a 20'000	250'000
da 20'000 a 50'000	350'000
oltre 50'000	500'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in franchi	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	30'000	4 anni
da 1'000 a 2'000	40'000	4 anni
da 2'000 a 5'000	50'000	4 anni
da 5'000 a 10'000	60'000	4 anni
da 10'000 a 20'000	80'000	4 anni
da 20'000 a 50'000	100'000	4 anni
oltre 50'000	150'000	4 anni

²Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

Alla luce delle nuove disposizioni cantonali, il nuovo limite di spesa autorizzato in delega di competenza per il Comune di Balerna è aumentato da fr. 60'000.- a fr. 90'000.-. Per quanto riguarda le convenzioni la durata massima è aumentata da 2 a 4 anni e il costo derivante da fr. 30'000.- a fr. 50'000.-.

Tuttavia per evitare che in futuro sia necessario adottare modifiche a seguito dei cambiamenti del diritto superiore si propone di inserire nell'articolo del Regolamento comunale il riferimento all'articolo del RALOC.



Tenuto conto delle argomentazioni sovra esposte di seguito riportiamo la vecchia e a fronte la nuova formulazione dell'art. 53 del Regolamento comunale, affinché possa essere rispettoso del diritto superiore.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Art. 53 – COMPETENZE DELEGATE Al Municipio sono delegate competenze decisionali: a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Fr. 60'000.--; b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di Fr. 60'000.--; c) per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 60'000.--; d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di Fr. 60'000.--; e) per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici). Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni della durata massima di due anni ed il cui onere derivante al Comune non superi l'importo di Fr. 30'000.--.	Art. 53 – COMPETENZE DELEGATE Al Municipio sono delegate competenze decisionali, fino all'importo massimo stabilito all'art. 5a RALOC: a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC); b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC); c) per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC); d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC); e) per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici). Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni della durata massima ed il cui onere derivante al Comune non superi i limiti previsti dall'art. 5a RALOC.



Sulla base delle considerazioni sopraesposte e restando a vostra disposizione per eventuali informazioni che dovessero necessitare, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvata la seguente modifica del Regolamento comunale:
Art. 53 Competenze delegate : "Al Municipio sono delegate competenze decisionali, fino all'importo massimo stabilito all'art. 5a RALOC. (...)
Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni della durata massima ed il cui onere derivante al Comune non superi i limiti previsti dall'art. 5a RALOC."
2. La modifica del Regolamento è subordinata alla ratifica della Sezione enti locali.

Con perfetto ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Angelo Russo



Messaggio demandato alla Commissione delle Petizioni